

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMIANO, GNECCHI

Modifica all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la rideterminazione delle aliquote contributive per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria

Presentata il 5 agosto 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi due decenni, in conseguenza delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema produttivo italiano, la composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, con un peso sempre più significativo dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma. Nonostante l'ampia portata di tali fenomeni economici e sociali, il sistema giuridico, a tutt'oggi, non sempre è stato in grado di sviluppare una trattazione organica delle molte questioni relative alle tante esigenze e alle peculiarità che caratterizzano le attività dei « genuini » prestatori di lavoro autonomo. Da questo

punto di vista, anche l'approvazione della legge delega, 10 dicembre 2014, n. 183, « in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro », non affronta, se non in forma marginale, il tema di un moderno sistema di diritti, tutele e *welfare* anche per i lavoratori autonomi, con particolare riguardo alle partite dell'imposta sul valore aggiunto. In tale ambito, una significativa eccezione è positivamente rappresentata dalle disposizioni introdotte con il decreto

legislativo n. 80 del 2015 in materia di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro.

Tra i tanti problemi che vivono i lavoratori che esercitano la loro attività nella forma autonoma e che sono iscritti alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in particolare, si segnala la questione del livello delle aliquote contributive che, in base all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dovevano essere incrementate in misura pari al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018. In

base all'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 10-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, tale incremento è stato congelato per il 2014 e il 2015 al 27 per cento, ma è evidente che appare necessario un intervento strutturale che riconduca il livello contributivo di questi lavoratori a quanto previsto per la generalità dei lavoratori autonomi.

Obiettivo della presente proposta di legge è proprio quello di riallineare progressivamente, nel prossimo triennio, la contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alla citata Gestione separata, con l'obiettivo di raggiungere la quota del 24 per cento nel 2018.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1, comma 79, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: « al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « al 26 per cento per l'anno 2016, al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2016, a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



17PDL0034310